COMMISSIONE VI

FINANZE

43.

SEDUTA DI VENERDÌ 17 DICEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MANFREDO MANFREDI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

Berselli; Borgoglio; Sbarbati Carletti; Bertoli ed altri; Mastrantuono; Paladini e Turci; Paladini e Turci; Sanna; Bolognesi ed altri; Manfredi; Castagnola ed altri; Bolognesi ed altri: Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato (*Approvata, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente della Camera e modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (336-637-1280-1530-1632-1698-1704-1759-2155-2264-2364-2492-B) 385

Manfredi Manfredo, *Presidente*, (gruppo DC) *Relatore* 385, 386, 390, 392, 395, 396

Bruno Paolo, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 386, 390, 392, 395, 396

Di Pietro Giovanni (gruppo PDS) 396

Iannuzzi Francesco (gruppo DC) 396

Sostituzioni:

Manfredi Manfredo, *Presidente* 385

Votazione nominale:

Manfredi Manfredo, *Presidente* 396

La seduta comincia alle 13,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del Regolamento, i deputati Asquini, Grillo Salvatore, Pellicani e Bruno Antonio sono rispettivamente sostituiti dai deputati Castellazzi, Thaler Ausserhofer, Castagnola e Bruno Paolo.

Discussione della proposta di legge Berselli; Borgoglio; Sbarbati Carletti; Bertoli ed altri; Mastrantuono; Paladini e Turci; Paladini e Turci; Sanna; Bolognesi ed altri; Manfredi; Castagnola ed altri; Bolognesi ed altri: Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato (Approvata, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente della Camera e modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (336-637-1280-1530-1632-1698-1704-1759-2155-2264-2364-2492-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Berselli; Borgoglio; Sbarbati Carletti; Bertoli, Biasutti, Santuz, Agrusti e Coloni; Mastrantuono; Paladini e Turci; Paladini e Turci; Sanna; Bolognesi, Ronchi, Tripodi, Speranza e Ramon Mantovani; Manfredi; Castagnola, Turci, Camoirano Andriollo, Gianna Serra, Forleo e Sartori; Bolognesi, Renato Albertini, Bergonzi, Tripodi, Ramon Mantovani e Speranza: « Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato », già approvata, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente della Camera nella seduta del 22 luglio 1993 e modificata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 25 novembre 1993.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dalla VI Commissione permanente del Senato.

In qualità di relatore non ho molte considerazioni da aggiungere a quelle già formulate in prima lettura con riferimento alle modifiche apportate dalla VI Commissione permanente del Senato.

Ricordo che il provvedimento in esame, al di là dei casi specifici cui si riferisce, mira ad introdurre a regime norme per snellire le procedure di sdemanializzazione dei beni immobili richiesti dagli enti locali e dalle regioni.

Le modifiche introdotte dalla VI Commissione permanente del Senato meritano alcune brevi considerazioni potendo suscitare qualche problema di natura interpretativa. Ritengo opportuno che esse restino a verbale anche ai fini di una corretta applicazione delle norme in esame.

Sottolineo innanzitutto che al comma 1 dell'articolo 1 la dizione « enti locali territoriali », adottata dal Senato, deve intendersi comprensiva anche delle regioni, secondo quanto a suo tempo previsto dalla nostra Commissione e specificato dal titolo del progetto di legge.

Allo stesso comma 1, per « beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato » devono intendersi i beni immobili, come risulta dal titolo e dal contesto del provvedimento. Diversamente, si avrebbe il risultato paradossale di sottrarre ai vincoli di cui all'articolo 5 i beni demaniali e patrimoniali non immobili.

PAOLO BRUNO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo raccomanda la sollecita approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dalla VI Commissione permanente del Senato.

Avverto che in data 16 dicembre 1993 la VII Commissione ha espresso il seguente parere:

« La VII Commissione,

esaminata la proposta di legge n. 336 e abbinate-B, recante norme per il trasferimento agli enti locali e alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato;

sottolineata la validità della normativa di carattere generale prevista dagli articoli da 1 a 5 del provvedimento;

rilevato peraltro che l'articolo 6 del provvedimento prevede la cessione di taluni beni, nominativamente individuati, mentre sarebbe opportuna una più ampia ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico in ipotesi trasferibile ai comuni, tenendo conto anche delle iniziative assunte in sede parlamentare;

sottolinea inoltre l'esigenza che nella effettuazione delle operazioni previste dal provvedimento sia assicurata una puntuale applicazione della normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 1 siano fatte salve le disposizioni vigenti in materia di tutela dei beni culturali;

all'articolo 8 sia previsto che le destinazioni dei beni risultino compatibili con la natura dei beni stessi, sulla base della verifica operata dagli organi preposti alla tutela dei beni culturali;

dopo l'articolo 9 sia inserito il seguente:

ART. 9-*bis*.

1. Gli istituti pubblici di educazione femminile denominati "Conservatori" della Toscana, individuati dal regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312 (articolo 1, tabella 2), ad eccezione di quelli che ancora svolgono le attività educative di cui al citato regio decreto, sono estinti e il patrimonio è trasferito, senza corrispettivo, ai comuni nel cui territorio sono ubicati ».

Avverto altresì che in data 16 dicembre 1993 la IV Commissione ha espresso parere favorevole alle seguenti condizioni:

« PARERE FAVOREVOLE

1) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "Ministro delle finanze", siano inserite le seguenti: ", sentita l'Amministrazione cui è assegnato l'immobile,";

2) all'articolo 6, comma 1:

alla lettera *b)*, la dismissione del complesso Rocca della Cittadella (Ancona) escluda espressamente l'aliquota annessa alla sede del distretto militare;

sia soppressa la lettera *c)*;

alla lettera *g)*, la dismissione della ex caserma G.B. Revelli, nel comune di Taggia (Imperia), escluda espressamente gli alloggi di servizio;

alla lettera *h)*, la dismissione della ex caserma Siffredi, nel comune di Imperia Oneglia, escluda espressamente gli alloggi di servizio;

alla lettera *m)*, la dismissione della caserma Zucchi e della *ex* caserma Taddei, nel comune di Reggio Emilia, escluda espressamente gli alloggi di servizio;

alla lettera *q)*, sia soppresso il riferimento alla dismissione della caserma Montelungo, nel comune di Bergamo, che – ancorché erroneamente definita *ex* caserma – è ancora pienamente utilizzata dalla brigata Legnano;

alla lettera *r)*, sia soppresso il riferimento alla dismissione della caserma Loi, nel comune di Nuoro, la quale – ancorché erroneamente definita *ex* caserma – è ancora pienamente utilizzata dal 12° reparto rifornimenti dall'esercito;

alla lettera *t)*, la dismissione della caserma Garrone, nel comune di Velletri, escluda espressamente gli alloggi di servizio;

3) all'articolo 10:

dopo il comma 1 siano aggiunte le seguenti parole: ", ad eccezione di quelli derivanti dalla vendita dei beni in uso all'Amministrazione della difesa, che sono assegnati ai pertinenti capitoli del bilancio della difesa.";

dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo Presenta al Parlamento il Piano di dismissione delle strutture militari. ».

Avverto infine che in data odierna la V Commissione ha espresso parere favorevole.

Passiamo all'esame degli articoli.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

1. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina sulla gestione economica dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato, il Ministro delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, agli enti locali ed alle regioni i beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato dei quali gli enti suddetti facciano richiesta per la realizzazione di un'opera o per lo svolgimento di attività di interesse pubblico di propria competenza e che risultino alla data di emanazione del decreto non utilizzati in conformità al soddisfacimento degli interessi pubblici cui sono destinati.

2. La disciplina di cui alla presente legge si applica anche alle cessioni di beni patrimoniali disponibili nel caso in cui risultino inutilizzati.

La VI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

1. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina sulla gestione economica dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato, il Ministro delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, agli enti locali territoriali i beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato dei quali gli enti suddetti facciano richiesta per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di interesse pubblico di propria competenza e che risultino alla data di emanazione del decreto non utilizzati in conformità al soddisfacimento degli interessi pubblici cui sono destinati.

2. La disciplina di cui alla presente legge si applica anche alle cessioni di beni patrimoniali disponibili nel caso in cui risultino inutilizzati.

Sono stati presentati i seguenti emendamento ed articolo aggiuntivo, entrambi inammissibili in quanto non riferiti a modificazioni apportate dal Senato:

All'articolo 1, al comma 1, dopo le parole Ministro delle finanze, *inserire le seguenti* sentita l'amministrazione cui è assegnato in uso l'immobile.

1. 1.

Il Governo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Alle regioni ed agli altri enti territoriali è attribuita la potestà, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 386 del 1991 convertito nella legge n. 35 del 1992 ed alle norme di contabilità pubblica, di provvedere direttamente alla dismissione dei beni degli enti locali territoriali sottoposti allo stesso regime giuridico del demanio pubblico, e patrimoniali, di valore complessivo inferiore a tre miliardi di lire ubicati nell'ambito del territorio degli stessi enti territoriali.

2. La dismissione è attuata, previo censimento dei beni stessi, suscettibili di valutazione economica, da effettuarsi entro il termine di mesi sei dall'entrata in vigore della legge, pena la decadenza dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

3. Il prccedimento di dismissione deve essere attuato sulla base delle direttive degli organi amministrativi degli stessi enti a mezzo di gara pubblica esperita con le modalità della licitazione privata per i beni di valore superiore ad un miliardo di lire e con le modalità dell'asta pubblica per gli altri beni.

4. L'avviso di gara deve essere preceduto dalla valutazione del valore del bene, assunto in termini venali, effettuata da parte dei competenti uffici tecnici o da esperti del Tribunale a mezzo di perizia individuale resa con le modalità di cui all'articolo 2343 del codice civile.

5. Il prezzo base della gara deve essere pari al prezzo determinato con le modalità di cui sopra e, in ogni caso, questo costituisce il corrispettivo minimo per la cessione del bene.

6. All'atto del trasferimento del bene, da effettuarsi secondo le norme della contabilità pubblica, l'acquirente deve versare l'importo corrispondente al cinquanta per cento del prezzo, prestando fideiussione o altra garanzia bancaria per la restante parte del prezzo che, comunque, dovrà essere versato entro il successivo anno solare.

7. Le somme derivanti dalla cessione dei beni effettuate ai sensi del presente articolo sono iscritte in un apposito fondo nel bilancio dell'esercizio 1994, e sono destinate alla dotazione dei mezzi finanziari necessari per il fabbisogno degli enti stessi a scomputo, per un pari importo, dei trasferimenti statali.

1. 01.

Cancian.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo modificato dalla VI Commissione permanente del Senato.

(È *approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

1. La cessione può essere effettuata a trattativa privata nei confronti degli enti di cui all'articolo 1 sul cui territorio insistono i beni oggetto della richiesta. In caso di pluralità di richieste il Ministro delle finanze verifica la possibilità di una cessione parziale o, in caso di impossibilità di quest'ultima, valuta la priorità dell'interesse pubblico al cui soddisfacimento sono diretti la realizzazione dell'opera ò lo svolgimento dell'attività.

2. L'ente richiedente deve indicare nella richiesta la destinazione finale del bene oggetto della domanda e fornire le indicazioni essenziali sui tempi e sulle modalità di realizzazione e di gestione dell'opera o di svolgimento dell'attività progettata.

La VI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

1. La cessione può essere effettuata a tratativa privata nei confronti degli enti di cui all'articolo 1 sul cui territorio insistono i beni oggetto della richiesta. In caso di pluralità di richieste il Ministro delle finanze verifica la possibilità di una

cessione parziale o, in caso di impossibilità di quest'ultima, valuta la priorità dell'interesse pubblico al cui soddisfacimento sono diretti la realizzazione delle opere o lo svolgimentò dell'attività.

2. L'ente richiedente deve indicare nella richiesta la destinazione finale del bene oggetto della domanda e fornire le indicazioni essenziali sui tempi e sulle modalità di realizzazione e di gestione dell'opera o di svolgimento dell'attività progettata.

È stato presentato il seguente emendamento, che risulta inammissibile in quanto non riferito a modificazioni apportate dal Senato:

All'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole a trattativa privata.

2. 1.

Pasetto, Parigi.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo modificato dalla VI Commissione permanente del Senato.

(È *approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

1. Il Ministro delle finanze, valutati i presupposti di cui alla presente legge e la compatibilità della richiesta con i vincoli urbanistici e con quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici e artistici gravanti sul bene da trasferire, autorizza con decreto la cessione a trattativa privata, incaricando l'ufficio tecnico erariale di compiere la valutazione di cui al cornma 3, e fissando il termine e le condizioni di realizzazione dell'opera o di svolgimento dell'attività cui il bene è destinato, tenuto conto delle modalità tecniche di realizzazione. Tale termine non deve essere in alcun caso superiore a dieci anni.

2. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi dell'articolo 1 è fissato in sei mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'Amministrazione finanziaria chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di quattro mesi.

3. Il prezzo della cessione non può essere inferiore alla metà del valore determinato dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria. Il predetto valore deve corrispondere al valore corrente di inercato dell'immobile, diminuito di una quota percentuale per tenere conto delle condizioni stabilite dal decreto di cui al comma 1.

La VI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

1. Il Ministro delle finanze, valutati i presupposti di cui alla presente legge e la compatibilità della richiesta con i vincoli urbanistici e con quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici e artistici gravanti sul bene da trasferire, autorizza con decreto la cessione a trattativa privata, incaricando l'ufficio tecnico erariale di compiere la valutazione di cui al comma 3, e fissando il termine e le condizioni di realizzazione dell'opera o di svolgimento dell'attività cui il bene è destinato, tenuto conto delle modalità tecniche di realizzazione. Tale termine non deve essere in alcun caso superiore a dieci anni.

2. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi dell'articolo 1 è fissato in sei mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'Amministrazione finanziaria chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di quattro mesi.

3. Il prezzo della cessione non può essere inferiore alla metà del valore determinato dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria. Il pre-

detto valore deve essere calcolato tenendo conto dalle condizioni stabilite dal decreto di cui al comma 1 e delle previste destinazioni di piano.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, al comma 1, sopprimere le parole a trattativa privata; incaricando l'ufficio tecnico erariale di compiere le valutazioni di cui al comma 3, e.

3. 1.

Pasetto, Parigi.

All'articolo 3, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Poiché la destinazione d'uso degli immobili di cui alla presente legge dovrà essere vincolata tassativamente a soddisfare esigenze di pubblico interesse, e detti beni non sono suscettibili di equa valutazione economica stante la loro natura, il trasferimento avviene, nei confronti degli enti locali beneficiari, a titolo gratuito.

3. 2.

Pasetto, Parigi.

Avverto che l'emendamento Pasetto 3.1 è inammissibile in quanto non riferito a modificazioni apportate dal Senato.

In qualità di relatore, esprimo parere contrario sull'emendamento Pasetto 3.2.

PAOLO BRUNO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pasetto 3.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È *respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo modificato dalla VI Commissione permanente del Senato.

(È *approvato*).

Gli articoli 4 e 5 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

1. In sede di prima applicazione delfa presente legge, il Ministro delle finanze procede alla cessione, su istanza degli enti interessati, secondo le disposizioni e alle condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 8, dei seguenti beni:

a) Salina di Comacchio (Ferrara) e fabbricati annessi;

b) immobile denominato « *ex* caserma Baiardi », sito nel comune di Novi Ligure (Alessandria);

c) immobili costituenti il complesso denominato « Rocca della Cittadella », siti nel comune di Ancona;

d) compendio demaniale insistente sul tratto di lido marittimo e di spiaggia compreso nel territorio del comune di Castel Volturno (Caserta);

e) immobile denominato « *ex* caserma MVSN », sito nel comune di Mirandola (Modena);

f) immobile denominato « Palazzo Borsari », sito nel comune di Finale Emilia (Modena);

g) compendio immobiliare costituito dagli *ex* capannoni siti in via Piave e in via Garibaldi, nel comune di Mores (Sassari);

h) immobili costituenti il complesso denominato « *ex* caserma G. B. Revelli », sito nel comune di Taggia (Imperia);

i) immobile denominato « *ex* caserma Siffredi », sito nel comune censuario di Imperia-Oneglia;

l) immobili compresi nel perimetro dell'Esposizione internazionale specializzata « Colombo '92 » che ha avuto luogo a Genova dal 15 maggio 1992 al 15

agosto 1992, definito in base all'articolo 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 373;

m) immobili costituenti il complesso denominato « *ex* carcere rnandamentale », siti nel comune di Brunico (Bolzano).

La VI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Ministro delle finanze procede alla cessione, su istanza degli enti interessati, secondo le disposizioni e afle condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 8, dei seguenti beni:

a) immobile denominato « *ex* caserma Baiardi », sito nel comune di Novi Ligure (Alessandria);

b) immobili costituenti il complesso denominato « Rocca della Cittadella », siti nel comune di Ancona;

c) compendio demaniale e patrimoniale insistente sul litorale e a ridosso del lido compreso nel territorio del comune di Castel Volturno (Caserta);

d) immobile denominato « *ex* caserma MVSN », sito nel comune di Mirandola (Modena);

e) immobile denominato « Palazzo Borsari », sito nel comune di Finale Emilia (Modena);

f) compendio immobiliare costituito dagli *ex* capannoni siti in via Piave e in via Garibaldi, nel comune di Mores (Sassari);

g) immobili costituenti il coinplesso denominato « *ex* caserma G. B. Revelli », sito nel comune di Taggia (Imperia);

h) immobile denominato « *ex* caserma Siffredi », sito nel comune censuario di Imperia-Oneglia;

i) immobili compresi nel perimetro dell'Esposizione internazionale specializzata « Colombo '92 » che ha avuto luogo a Genova dal 15 maggio 1992 al 15 agosto 1992, definito in base all'articolo 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 373;

l) immobili costituenti il complesso denominato « *ex* carcere mandamentale », siti nel comune di Brunico (Bolzano).

m) immobili denominati « *ex* caserma Zucchi » ed « *ex* caserma Taddei » nel comune di Reggio Emilia;

n) immobile costituente il complesso denominato « *ex* riformatorio Missione » sito nel comune di Tivoli;

o) immobili in provincia di Bergamo costituenti il compendio immobiliare delle *ex* Ferrovie delle Valli Brembana e Seriana descritti nel verbale di ricognizione e presa di possesso dei beni disponibili ed indisponibili del I6 dicembre 1976, agli atti dell'ufficio tecnico erariale di Bergamo, ad eccezione della centrale elettrica di S. Giovanni Bianco elencata nel predetto verbale tra i « beni disgiunti dalle ferrovie »;

p) ex caserma Colli di Felizzano sita nel comune di Asti;

q) ex caserma Montelungo sita nel comune di Bergamo;

r) ex caserma Loi sita nel comune di Nuoro;

s) l'area del parco dell'*ex* idroscalo di Orbetello;

t) caserma Eugenio e Giuseppe Garrone M.O. di Vercelli.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 6, al comma t, sopprimere la lettera c).

6. 3.

Il Governo.

Al comma 1, dopo la lettera t), *aggiungere le seguenti* t-*bis)* caserma Perrone di Novara; t-*ter)* casema Passalacqua di Novara.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera a) *dopo la lettera* t) *inserire le parole:* t-*bis) e* t-*ter).*

6. 1.

Frontini.

All'articolo 6, al comma 1, dopo la lettera t), *aggiungere le seguenti:*

t-*bis)* immobile denominato « *ex* intendenza di finanza » in Verona, Via S. Tommaso;

t-*ter)* immobile denominato caserma Santa Marta, in Verona.

Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera n) *inserire la seguente:* n-*bis),* quanto all'immobile di cui alla lettera t-*ter),* che sia destinato all'università di Verona.

6. 2.

Pasetto, Parigi.

All'articolo 6, al comma 1, dopo la lettera t), *aggiungere le seguenti:*

t-bis) Castello di Carlo V sito in Lecce appartenente al demanio pubblico dello Stato (ramo artistico – storico – archeologico); allibrato alla scheda 47 dello schedario descrittivo dei beni patrimoniali dello Stato della provincia di Lecce;

t-ter) *ex* caserma vicinanza in origine Convento dei Coronatelli ed annessa chiesa Ognibene ubicata in Lecce appartenente al demanio pubblico dello Stato (ramo artistico – storico – archeologico) allibrato alla scheda n. 46 dello schedario descrittivo dei beni patrimoniali dello Stato della provincia di Lecce.

6. 4.

Poli Bortone.

Avverto che gli emendamenti Frontini 6.1, Pasetto 6.2 e Poli Bortone 6.4 sono inammissibili in quanto non riferiti a modificazioni apportate dal Senato.

Invito il Governo a ritirare l'emendamento 6.3.

PAOLO BRUNO, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Ritiro l'emendamento 6.3 del Governo accogliendo il suo invito, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo modificato dalla VI Commissione permanente del Senato.

(È *approvato*).

L'articolo 7 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

1. La cessione dei beni di cui all'articolo 6 comma 1, è subordinata alle seguenti condizioni o destinazioni:

a) quanto all'immobile di cui alla lettera *b),* che sia destinato all'istituto professionale ITIS e sue pertinenze, nonché a verde attrezzato;

b) quanto agli immobili di cui alla lettera *c),* che siano destinati a sede di rappresentanza della regione Marche ed a sede di un centro polifunzionale per iniziative socio-culturali al servizio del capoluogo regionale;

c) quanto al compendio di cui alla lettera *d),* che non venga modificata la destinazione che lo stesso ha nel demanio dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) quanto agli immobili di cui alla lettera *h),* che siano destinati alla costruzione del complesso polisportivo di Taggia nonché a scuole e a centri adibiti a servizi sociali;

e) quanto all'immobile di cui alla lettera i), che sia destinato alla costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari e dei servizi annessi;

f) quanto agli immobili di cui alla lettera *l),* che siano oggetto da parte del comune di un utilizzo funzionale alle

esigenze di recupero ambientale e di valorizzazione urbanistica delle zone circostanti, nonché, per quanto concerne le banchine portuali interne alle aree suddette, che sia mantenuta la naturale destinazione all'ormeggio dei natanti destinati al diporto, alla pesca ed alle manifestazioni culturali;

g) quanto ai rimanenti immobili, che siano destinati, in base a quanto disposto all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'esercizio di servizi pubblici e alla realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché alla realizzazione diretta di infrastrutture e di altre opere di interesse pubblico.

2. In deroga a quanto disposto all'articolo 3, comma 3, il prezzo di cessione degli immobili di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *l)*, è fissato in lire 400 milioni, tenuto conto delle finalità di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 373, e degli oneri che il comune si assumerà per la gestione del complesso immobiliare e dei servizi annessi.

La VI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

1. La cessione dei beni di cui all'articolo 6, comma 1, è subordinata alle seguenti condizioni o destinazioni:

a) quanto all'immobile di cui alla lettera *a)*, che sia destinato all'istituto professionale ITIS e sue pertinenze, nonché a verde attrezzato;

b) quanto agli immobili di cui alla lettera *b)*, che siano destinati a sede di rappresentanza della regione Marche ed a sede di un centro polifunzionale per iniziative socio-culturali al servizio del capoluogo regionale;

c) quanto al compendio di cui alla lettera *c)* al fine di conservare la destinazione che hanno i beni nel demanio e nel patrimonio dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 177;

d) quanto agli immobili di cui alla lettera *g)*, che siano destinati alla costruzione del complesso polisportivo di Taggia nonché a scuole e a centri adibiti a servizi sociali;

e) quanto all'immobile di cui alla lettera *h)*, che sia destinato alla costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari e dei servizi annessi;

f) quanto agli immobili di cui alla lettera i), che siano oggetto da parte del comune di un utilizzo funzionale alle esigenze di recupero ambientale e di valorizzazione urbanistica delle zone circostanti, nonché, per quanto concerne le banchine portuali interne alle aree suddette, che sia mantenuta la naturale destinazione all'ormeggio dei natanti destinati al diporto, alla pesca ed alle manifestazioni culturali;

g) quanto agli immobili di cui alla lettera m), che l'immobile denominato « *ex* caserma Taddei » sia destinato a sede di corsi universitari ed attività culturali connesse;

h) quanto agli immobili di cui alla lettera o), che siano destinati alla costruzione di metropolitana leggera o tram veloce nalle valli Brembana e Seriana;

i) quanto all'immobile di cui alla lettera p), che sia destinato all'università di Asti;

l) quanto all'immobile di cui alla lettera *q)*, che sia destinato all'università di Bergamo;

m) quanto all'immobile di cui alla lettera *r)*, che sia destinato all'università di Nuoro;

n) quanto all'immobile di cui alla lettera *t)*, che sia destinato al Politecnico di Torino, università di Vercelli, come sede universitaria;

o) quanto ai rimanenti immobili, che siano destinati esclusivamente, in base a quanto disposto all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'esercizio di servizi pubblici e alla realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché alla realizzazione diretta di infrastrutture e di altre opere di interesse pubblico.

2. In deroga a quanto disposto all'articolo 3, comma 3, il prezzo di cessione degli immobili di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *i)*, è fissato in lire 400 milioni, tenuto conto delle finalità di cui alla legge 23 agosto 1988 n. 373, e degli oneri che il comune si assumerà per la gestione del complesso immobiliare e dei servizi annessi.

3. In deroga a quanto disposto all'articolo 3, comma 3, il prezzo di cessione degli immobili di cui alle lettere *m), p), q), r)* e *t)* del comma 1 dell'articolo 6 non potrà essere superiore al 10 per cento del valore determinato dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente, considerate le finalità di cui alle lettere *g), i), l), m)* e *n)* del comma 1 del presente articolo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera n), *inserire la seguente:*

n-bis) quanto all'immobile di cui alla lettera t-*bis)*, che sia destinato alla università statale di Torino, università di Novara, come sede di facoltà universitarie.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, dopo la lettera t); *inserire la seguente:* t-*bis)*.

8. 1.

Frontini.

All'articolo 8, sopprimere i commi 2 e 3.

8. 2.

Pasetto, Parigi.

Avverto che l'emendamento Frontini 8.1 e l'emendamento Pasetto 8.2 limitatamente alla soppressione del comma 2 sono inammissibili in quanto non riferiti a modificazioni apportate dal Senato. Esprimo parere contrario sulla restante parte dell'emendamento Pasetto 8.2 soppressiva del comma 3.

PAOLO BRUNO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pasetto 8.2, limitatamente alla soppressione del comma 3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È *respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo modificato dalla VI Commissione permanente del Senato.

(È *approvato*).

L'articolo 9 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

ART. 10.

1. I proventi delle cessioni autorizzate in base alla presente legge sono utilizzati per l'acquisto di titoli di Stato. Tali titoli sono consegnati alla Direzione generale del tesoro, che provvede al loro annullamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenii variazioni di bilancio.

La VI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 10.

1. I proventi delle cessioni autorizzate in base alla presente legge sono soggetti alla disciplina di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti, che potranno essere posti in votazione solo in linea di principio, richiedendo il parere della Commissione bilancio:

Sopprimere l'articolo 10.

10. 1.

Pasetto, Parigi.

All'articolo 10, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. I proventi ricavati dalla vendita dei beni in uso alla difesa sono assegnati ai pertinenti capitoli del bilancio della difesa.

10. 2.

Il Governo.

Esprimo parere contrario sull'emendamento Pasetto 10.1 ed invito il Governo a ritirare l'emendamento 10.2.

PAOLO BRUNO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è contrario all'emendamento Pasetto 10.1 e si rimette alla Commissione sul proprio emendamento 10.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Pasetto 10.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È *respinto*).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del Governo 10.2, non accettato dal relatore e sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È *respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo modificato dalla VI Commissione permanente del Senato.

(È *approvato*).

Avverto che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

« La VI Commissione,

esaminata la proposta di legge 336-B,

impegna il Governo

a considerare, per quanto di sua competenza che con la dizione: "l'area del parco dell'*ex* idroscalo di Orbetello" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *s)*, si intende il territorio del parco stesso e i vari edifici semidiroccati o in stato di degrado presenti nell'area, che il comune si propone di restaurare ».

0/336-B/VI/1.

Di Pietro, Turci, Gianna Serra.

« La VI Commissione,

esaminata la proposta di legge 336-B;

considerato che, tra i beni indicati all'articolo 6, comma 1, quelli di cui alle lettere *q)* ed *r)* risultano utilizzati da reparti dell'esercito, quelli di cui alle lettere *g)*, *h)*, e *t)* risultano parzialmente utilizzati come alloggi di servizio, e quello i cui alla lettera *b)* risulta parzialmente utilizzato come sede di distretto;

impegna il Governo

a tener conto, in sede di applicazione della norma di cui all'articolo 6, delle esigenze derivanti dalle attuali destinazioni di detti beni ».

0/336-B/VI/2.

Manfredi.

Raccomando al Governo di accogliere il mio ordine del giorno 0/336-B/VI/2, che tiene conto delle condizioni poste dalla IV Commissione nel suo parere. Esso impegna il Governo a considerare, in sede di applicazione della norma di cui all'articolo 6, le esigenze derivanti dalle attuali destinazioni di alcuni dei beni di cui al comma 1, in tutto o parzialmente utilizzati da reparti dell'esercito.

PAOLO BRUNO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo accoglie entrambi gli ordini del giorno presentati.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole sottosegretario, e non insisto per la votazione.

GIOVANNI DI PIETRO. Non insisto per la votazione del mio ordine del giorno 0/336-B/VI/1.

PAOLO BRUNO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero precisare che il contenuto dell'articolo 6, sul quale si è puntata l'attenzione di numerosi colleghi, può considerarsi addirittura superfluo: le norme base sono infatti contenute negli articoli precedenti e consentiranno al ministro delle finanze di intervenire con appositi decreti in ogni eventuale caso futuro di trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato.

FRANCESCO IANNUZZI. A nome del gruppo democristiano, esprimo viva soddisfazione per la conclusione dell'iter di questo provvedimento, già approvato dalla nostra Commissione in prima lettura. L'accoglimento senza emendamenti delle modifiche apportate dalla VI Commissione permanente del Senato ci consente oggi di varare definitivamente le norme relative al trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del provvedimento.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Berselli; Borgoglio; Sbarbati Carletti; Bertoli ed altri; Mastrantuono; Paladini e Turci; Paladini e Turci; Sanna; Bolognesi ed altri; Manfredi; Castagnola ed altri; Bolognesi ed altri: « Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato » (*Approvata, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente della Camera e modificata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (336-637-1280-1530-1632-1698-1704-1759-2155-2264-2364-2492/B):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14

Hanno votato *sì* 26

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Astori, Biasutti, Borgoglio, Bruno Paolo, Carta, Castagnola, Castellazzi, Castellotti, Colucci Francesco, Dalla Via, Degennaro, Di Pietro, Flego, Iannuzzi, Lettieri, Maira, Manfredi, Monello, Pagano, Pioli, Piro, Sartori Maria Antonietta, Serra Gianna, Thaler Ausserhofer, Turci e Varriale.

La seduta termina alle 14,5.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 20 dicembre 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO